



SETTORE RAGIONERIA

LA RESPONSABILE

**SIMONA LODESANI**

TIPO ANNO NUMERO  
REG. VEDI ESTREMI DELLA REGISTRAZIONE  
DEL (DATA E NUMERO)

Ai Direttori Generali della Giunta  
Al Servizio Affari della Presidenza  
Al Gabinetto del Presidente della Giunta  
All'Agenzia di Informazione e comunicazione  
All'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale  
All'Agenzia Regionale Ricostruzioni  
Ai Settori regionali

e p.c. Al Settore Funzionamento e gestione dell'Assemblea  
Legislativa regionale

[alfunzionamentogestione@postacert.regione.emiliaromagna.it](mailto:alfunzionamentogestione@postacert.regione.emiliaromagna.it)

All'Agenzia regionale per il lavoro

[ARLavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ARLavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Alle gestioni commissariali c/o Agenzia Regionale per la  
sicurezza territoriale e la protezione civile

[ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Al Commissario Delegato Art. 1, D.L. n. 74/2012 SEDE

**TRASMISSIONE A MEZZO GESTIONE DOCUMENTALE**

**Oggetto:** Novità fiscali della Legge di bilancio 2024 n. 213/2023; della legge n. 191/2023, di conversione del D.L. n. 145/2023 (cd. decreto anticipi); del D. Lgs. n 216/2023 (attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche); del D. Lgs. n. 1/2024 (razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari) e del D. Lgs. n. 209/2023 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale).

Viale Aldo Moro 52  
40127 Bologna

Email: [Gestionespesa@regione.emilia-romagna.it](mailto:Gestionespesa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [gestionespesa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:gestionespesa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			Classif.						Fasc.			

## Sommario

<b>Legge di Bilancio 2024 n 213 del 30-12-2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Pubblicata sulla G.U. n. 303 – S.O. N. 40/L del 30-12-2023.....</b>	<b>4</b>
<i>Comma 19 – Canone TV.....</i>	4
<i>Comma 63 - Locazioni brevi.....</i>	5
<i>Comma 71 – Esenzione Imu immobili di enti non commerciali .....</i>	5
<i>Commi da 72 a 74 – Delibere IMU - pubblicazione .....</i>	6
<i>Commi 86-87 – Verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione catastale per le unità immobiliari oggetto degli interventi con 110% .....</i>	6
<i>Commi 88-90 – Ritenuta per bonifici e provvigioni .....</i>	6
<i>Comma 91 – Ivie e IVAFE dal 2024.....</i>	6
<i>Commi 94-97 – Compensazioni telematiche e limiti.....</i>	7
<i>Comma 100 – Potenziamento del recupero coattivo (Pignoramenti presso terzi).....</i>	8
<i>Commi da 101 a 111 - Obbligo assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali. ....</i>	8
<i>Commi da 131 a 133 - Adempimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai contributi previdenziali.....</i>	9
<i>Comma 183 – Titoli di Stato entro i 50.000 euro fuori dell’Isee .....</i>	9
<i>Comma 408 – Proroga stato di emergenza eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 .....</i>	9
<i>Commi 435-439 – Contributi ricostruzione post-alluvioni maggio 2023 .....</i>	9
<b>Legge n. LEGGE n. 191 del 15/12/2023, di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Pubblicata in GU n. 293 del 16-12-2023. In vigore dal 17-12-2023.....</b>	<b>10</b>
<i>Proroga del secondo acconto Irpef 2023.....</i>	10
<i>Fatture elettroniche dei consumatori.....</i>	10
<i>Affitti brevi: istituito il codice CIN.....</i>	10
<b>D. Lgs. n 216 del 30-12-2023 – “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” – Pubblicato nella GU n. 303 del 30/12/2023. Il decreto è in vigore dal 31/12/2023.....</b>	<b>11</b>
<i>Articolo. 1 “Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” .....</i>	11
<i>Articolo. 2. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali.....</i>	11
<i>Articolo. 3. Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche..</i>	11

<b>Decreto legislativo n. 1 del 8/01/2024 razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari - Pubblicato in GU n. 9 del 12 gennaio 2024 .....</b>	<b>12</b>
<i>Articolo. 1 - Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati .....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 2 - Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo. 3 - Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 8 - Scadenza dei versamenti rateali delle imposte.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 9 - Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo .....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 10 - Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 11 - Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 12 - Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie .....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 14 - Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 15 - Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 16 - Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 17 - Addebito in conto mediante il servizio <b>I24</b> con scadenze future.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 18 - Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 19 - Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 22 - Rafforzamento dei servizi digitali.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 23 - Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 25 Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari .....</i>	<i>17</i>
<b>D. Lgs. n. 209 del 19/12/2023 - Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Pubblicato nella GU n. 301 del 28/12/2023 – In vigore dal 29/12/2024. ....</b>	<b>17</b>
<i>Art. 1 - Residenza delle persone fisiche.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 2 - Residenza delle società e degli enti.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 5 - Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati .....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 6 - Trasferimento in Italia delle attività economiche .....</i>	<i>19</i>
<b>D. Lgs. n. 219 del 30/12/2023 - Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Pubblicato nella GU n. 2 del 3/01/2024 – In vigore dal 18/01/2024. ....</b>	<b>19</b>
<i>Norme tributarie impositive.....</i>	<i>19</i>

Principio del contraddittorio.....	19
Motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria .....	20
Gli atti della riscossione .....	20
Annulabilità degli atti dell'Amministrazione finanziaria .....	20
Nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria .....	20
Irregolarità degli atti dell'Amministrazione finanziaria .....	20
Vizi delle notificazioni .....	20
Conservazione documenti ai fini tributari per un termine di dieci anni. ....	21
Divieto di bis in idem nel procedimento tributario .....	21
Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.....	21
Principio di Autotutela obbligatoria .....	21
Documenti di prassi .....	21
Circolari.....	22
Consulenza giuridica .....	22
Interpello.....	22
Consultazione semplificata.....	23

**Legge di Bilancio 2024 n 213 del 30-12-2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Pubblicata sulla G.U. n. 303 – S.O. N. 40/L del 30-12-2023.**

In data 30/12/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.303 - S.O. N. 40/L, la legge n. 213 del 30/12/2023 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, ovvero la Legge di Bilancio 2024.

Con l’approvazione di tale provvedimento sono state apportate numerose modifiche in **materia fiscale** le cui novità più rilevanti sono esaminate nel prosieguo.

[Comma 19 – Canone TV](#)

L’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è ridotto da 90 a **70 euro per l’anno 2024**. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 4 gennaio 2024 indica l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale. In particolare, per le utenze già attive le rate di addebito del canone sono dieci, dell’importo di **sette euro ciascuna**.

Si ricorda che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 del Regio decreto-legge n. 246 del 1938, modificato dalla legge n. 208/2015, la detenzione di un apparecchio televisivo è presunta nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

### Comma 63 - Locazioni brevi

Per tutti i contratti di locazione breve (fino a 30 giorni), per i quali si opta per l'imposizione sostitutiva, si applica l'aliquota della **cedolare secca al 26%**.

L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una sola unità immobiliare, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

La possibilità di aderire alla cedolare secca riguarda le persone fisiche che concedono in locazione gli immobili abitativi al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, titolari di un diritto di proprietà o di reale godimento su un determinato immobile.

La disciplina delle locazioni brevi si applica sia nel caso di contratti di affitto stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore; sia nel caso in cui tali contratti siano stipulati con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (agenti immobiliari e coloro che gestiscono portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare).

### Comma 71 – Esenzione Imu immobili di enti non commerciali

Il comma 71 introduce una novità per gli enti non commerciali fornendo una norma di interpretazione autentica alla lett. g) del comma 759 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019. Il suddetto comma decreta l'**esenzione dall'imposta**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, quali ad esempio alla lett. a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

**Con particolare riferimento alla lett. g)**, l'esenzione è prevista per gli immobili, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, **posseduti e utilizzati** da soggetti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto (art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 e art. 16 lett. a) della legge n. 222/1985).

Secondo la giurisprudenza consolidata, l'esenzione per gli immobili non spettava nel caso di utilizzazione indiretta del bene, cioè in caso di comodato gratuito ad altro ente non commerciale. Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali).

Il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, afferma che *“gli immobili si intendono **posseduti** anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (altro ente non commerciale), funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, con modalità*

non commerciali”.

Inoltre, la norma chiarisce che gli immobili si intendono “**utilizzati**” quando sono strumentali alle destinazioni sopra indicate, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

#### [Commi da 72 a 74 – Delibere IMU - pubblicazione](#)

Limitatamente all’anno 2023, in deroga all’ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle **delibere regolamentari IMU** di cui all’art. 13, comma 15-ter, DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, i predetti atti si considerano tempestivi e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati, al fine dell’acquisizione della loro efficacia, sul portale stesso entro il 15/01/2024.

Qualora dall’IMU calcolata sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 15/01/2024 e quella versata entro il 18.12.2023 in base alle delibere regolamentari allora vigenti risulti:

- **una differenza a debito**, l’importo dovuto dev’essere versato, entro il 29/02/2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- **una differenza a credito**, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

A decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini di inserimento delle delibere comunali sul portale del Federalismo fiscale, del 14 ottobre e di pubblicazione del 28 ottobre scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

#### [Commi 86-87 – Verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione catastale per le unità immobiliari oggetto degli interventi con 110%](#)

L’Agenzia delle entrate verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità ed analisi delle banche dati, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi (efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico), se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Nei casi oggetto di verifica, per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione, in cui specifica gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente.

#### [Commi 88-90 – Ritenuta per bonifici e provvigioni](#)

A decorrere **dal 1° marzo 2024**, aumenta dall’8% **all’11%**, la ritenuta che banche e le Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accredito dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico.

#### [Comma 91 – Ivie e IVAFE dal 2024](#)

L’imposta sugli immobili detenuti all’estero (**IVIE**), a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti

nel territorio dello Stato, passa dallo 0,76% **all'1,06% del valore degli immobili.**

L'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio, detenuti all'estero (**IVAFE**) da soggetti residenti nel territorio dello Stato, è stabilita nella **misura del 4 per mille annuo** del loro valore, a decorrere dal 2024.

#### [Commi 94-97 – Compensazioni telematiche e limiti](#)

Le novità riguardano, in particolare:

- [Il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali superiori a 100mila euro](#)

**Dal 1° luglio 2024**, il legislatore dispone il **divieto di compensazione** per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali (imposte sui redditi, Irap, Iva, Imposte di registro, successioni e donazioni) e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione **per importi complessivamente superiori ad euro centomila**, per i quali i termini di pagamento (ad esempio della cartella esattoriale) siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

In tali casi, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, e comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

La suddetta limitazione della facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 cessa solo a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

#### [La compensazione telematica](#)

Dal **1° luglio 2024**, i soggetti che intendono compensare dei crediti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

- [La compensazione dei crediti Inps e Inail](#)

Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche per i crediti INPS e INAIL, di qualsiasi importo.

Per i **contributi nei confronti dell'Inps**, la compensazione può essere effettuata:

a) dai datori di lavoro non agricoli a partire **dal quindicesimo giorno successivo** a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi (l'Uniemens scade a fine del mese successivo di quello delle relative retribuzioni) e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere **dalla data di scadenza del versamento** relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps **a decorrere dal**

**decimo giorno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

La compensazione dei crediti per premi ed accessori maturati **nei confronti dell'Inail** può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL saranno definite la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni e le relative modalità di attuazione per quanto attiene le compensazioni dei crediti nei confronti di INPS/INAIL.

#### [Divieto di compensazione in F24 dei crediti relativi ai contributi versati alla Gestione separata](#)

Le aziende committenti di professionisti iscritti alla gestione separata, come ad esempio la Regione, **non potranno più compensare in F24 i crediti relativi ai contributi versati alla Gestione separata** per questi compensi.

La legge di bilancio per l'anno 2024, infatti, recita: *“Sono escluse dalle compensazioni, in particolare, le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata”*.

#### [Comma 100 – Potenziamento del recupero coattivo \(Pignoramenti presso terzi\)](#)

Viene riconosciuto all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, **prima dell'avvio dell'azione esecutiva**, della modalità telematica di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute, nel rispetto dei principi dettati in tema di *privacy* e protezione dei dati personali, per impedire il pericolo di condotte elusive da parte del debitore.

#### [Commi da 101 a 111 - Obbligo assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali.](#)

Le imprese, con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, hanno l'obbligo di stipulare, **entro il 31/12/2024**, contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali, quali, terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (art. 2424, comma 1, Sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni o esondazioni.

Del mancato rispetto del predetto obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

L'obbligo non riguarda le imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

#### [Commi da 131 a 133 - Adempimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai contributi previdenziali](#)

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, per **estinguere le eventuali pendenze** in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri dipendenti pubblici e **concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004**, trasmettono all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, le denunce retributive mensili per i suddetti periodi.

L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

#### [Comma 183 – Titoli di Stato entro i 50.000 euro fuori dell'Isee](#)

Nella determinazione dell'Isee sono esclusi, **fino al valore complessivo di 50.000 euro**, i titoli di Stato la cui emissione è consentita per legge al Tesoro nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

#### [Comma 408 – Proroga stato di emergenza eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012](#)

Lo stato di emergenza per le regioni Lombardia ed **Emilia-Romagna**, per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è prorogato al **31 dicembre del 2024**, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

#### [Commi 435-439 – Contributi ricostruzione post-alluvioni maggio 2023](#)

La legge dispone che i contributi per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni a partire da maggio 2023 possono essere erogati, sulla base delle istanze, direttamente dal Commissario straordinario, **per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20mila euro**, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, **e fino ad un massimo di 40mila euro**, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili.

Gli importi superiori possono essere erogati, per l'intero importo, anche tramite finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità

di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

**Legge n. LEGGE n. 191 del 15/12/2023, di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". Pubblicata in GU n. 293 del 16-12-2023. In vigore dal 17-12-2023.**

Di seguito si evidenziano le principali misure di natura fiscale introdotte nel decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria 2024.

#### [Proroga del secondo acconto Irpef 2023](#)

E' stata rinviata al **16 gennaio 2024** la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato per il 2022 ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro.

Il versamento può essere effettuato in **un'unica soluzione**, entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, **oppure** dilazionato **fino a 5 rate mensili**, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, maggiorato della quota interessi.

Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 31/E del 9 novembre 2023.

#### [Fatture elettroniche dei consumatori](#)

Le fatture elettroniche emesse e inviate al sistema di interscambio possano essere visionate dai consumatori attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in automatico, senza necessità di un'opzione esplicita (art. 4-quinquies del D.L. n. 145/2023, convertito in legge, che interviene sul comma 3, quarto periodo dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015).

#### [Affitti brevi: istituito il codice CIN](#)

E' istituito il Codice identificativo nazionale (CIN), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

**D. Lgs. n 216 del 30-12-2023 – “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” – Pubblicato nella GU n. 303 del 30/12/2023. Il decreto è in vigore dal 31/12/2023**

[Articolo. 1 “Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”](#)

Per il solo periodo d’imposta 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
- 

Nella Tabella sottostante è rappresentato il confronto delle aliquote e scaglioni IRPEF

IRPEF 2023 scaglioni	Aliquote	IRPEF 2024 scaglioni	Aliquote
fino a 15.000 euro	23%	<b>da 0 a 28.000 euro</b>	<b>23%</b>
da 15.001 a 28.000	25%	da 28.001 a 50.000	35%
da 28.001 a 50.000 euro	35%	oltre 50.0000	43%
oltre 50.000 euro	43%		

[Articolo. 2. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali](#)

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) **superiore a euro 50.000** l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a **260 euro**.

In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, **fatta eccezione per le spese sanitarie** di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

[Articolo. 3. Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche](#)

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito

delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al **15 aprile 2024**. Entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino all'anno 2023 (art. 11, comma 1, del TUIR, di cui al DPR n. 917/1986).

Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Uguali tempistiche e modalità vengono fissate per i comuni e per l'addizionale comunale all'Irpef.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il **15 maggio 2024**, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai fini della pubblicazione sul sito web del Dipartimento delle Finanze.

#### **Decreto legislativo n. 1 del 8/01/2024 razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari - Pubblicato in GU n. 9 del 12 gennaio 2024**

##### [Articolo 1 - Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati](#)

Viene istituita una dichiarazione dei redditi "semplificata" per i lavoratori dipendenti e i pensionati, per cui, in via sperimentale a partire dal 2024, è previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione già in possesso dell'Agenzia siano rese disponibili ai contribuenti nell'area riservata, in modo analitico e con un percorso di visualizzazione semplificato e guidato. I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in dichiarazione che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.

Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le modalità attuative saranno definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

##### [Articolo 2 - Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA](#)

A decorrere dal 2024, verrà estesa progressivamente la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello di dichiarazione dei redditi semplificato, fino a comprendere tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

[Articolo. 3 - Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio](#)

A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i sostituti d'imposta sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro Autonomo nei confronti dei soggetti aderenti al regime fiscale forfettario ovvero al regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.

[Articolo 8 - Scadenza dei versamenti rateali delle imposte.](#)

Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, **senza più la necessità di opzione** esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, **in rate mensili di uguale importo**. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il **16 dicembre** del medesimo anno. Inoltre, il termine di versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita Iva, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese.

[Articolo 9 - Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo](#)

[Versamenti mensili/trimestrali Iva](#)

A seguito delle modifiche all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100/1998 "Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, è stato alzato da 25,82 euro a 100 euro il limite entro il quale il versamento IVA mensile/trimestrale dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo.

I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se la liquidazione è trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno.

[Versamento ritenute su redditi da lavoro autonomo e provvigioni](#)

Con riferimento ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973, non supera euro 100, il versamento si può effettuare insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre, qualora abbiano un importo non superiore a 100 euro, devono essere comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso

anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

In merito a tale norma, nulla cambia per le strutture regionali.

#### Articolo 10 - Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti

Salvo casi di indifferibilità e urgenza, **dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre** è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

- a) comunicazioni degli esiti dei **controlli automatizzati** effettuati ai sensi degli articoli 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del DPR n. 600/1973 e 54-bis (liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del DPR n. 633/1972;
- b) comunicazioni degli esiti dei **controlli formali** effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600/1973;
- c) comunicazioni degli esiti della **liquidazione delle imposte** dovute sui redditi assoggettati a **tassazione separata**, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
- d) inviti all'adempimento (**lettere di compliance**) di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014.

#### Articolo 11 - Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per presentare **in via telematica** la dichiarazione dei redditi e Irap viene infatti anticipato al **30 settembre** (e non più 30 novembre).

#### *Soggetti IRES*

La dichiarazione deve essere presentata **entro la fine del nono mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

#### *Dichiarazione dei redditi 2025*

Dal 2025, i contribuenti avranno la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi, telematicamente, dal primo aprile al 30 settembre.

I sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti presentano in via telematica, la dichiarazione **Modello 770**, relativa all'anno solare precedente, **tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno**.

#### Articolo 12 - Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie

I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati **con cadenza semestrale**, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 14 - Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità.

Per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a **70.000 euro annui** relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a **50.000 euro annui** relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

#### Articolo 15 - Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA

Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, che approvano i modelli dichiarativi in materia di imposte sui redditi, di IRAP e IVA, **sono progressivamente eliminate da ciascun modello** le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

#### Articolo 16 - Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta

Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, la norma dispone che i soggetti indicati nel titolo III del DPR n. 600 del 1973, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, **effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** di cui al comma 7.

Le comunicazioni dei dati così effettuate sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del DPR n. 322 del 1998.

In via sperimentale, **possono avvalersi delle suddette disposizioni i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.**

Le disposizioni suddette si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti.

#### [Articolo 17 - Addebito in conto mediante il servizio I24 con scadenze future](#)

Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente, o l'intermediario autorizzato, può disporre in via preventiva **l'addebito di somme dovute per scadenze future**, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità applicative.

#### [Articolo 18 - Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA](#)

Per i versamenti unitari di imposte, contributi e altre somme, il contribuente potrà utilizzare anche gli strumenti di pagamento elettronico offerti dalla piattaforma di cui al comma 2 all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD).

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno definite le modalità e i termini per l'attuazione.

#### [Articolo 19 - Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA](#)

A decorrere dal 2024, **in via sperimentale**, l'Agenzia delle entrate è tenuta a rendere disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilato.

#### [Articolo 22 - Rafforzamento dei servizi digitali](#)

L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza e per consentire:

- a) potenziare i canali di assistenza a distanza;
- b) la registrazione delle scritture private;
- c) la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
- d) il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

- e) il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
- f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

#### Articolo 23 - Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale

L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano nonché i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

#### Articolo 25 Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari

A decorrere dalla data che sarà stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari verranno effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei "tipi di frazionamento" ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione.

In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata.

**D. Lgs. n. 209 del 19/12/2023 - Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Pubblicato nella GU n. 301 del 28/12/2023 – In vigore dal 29/12/2024.**

#### Art. 1 - Residenza delle persone fisiche

Con la modifica apportata, l'art. 2, comma 2 del TUIR nella versione attuale è: ***“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.***

Rispetto alla versione precedente (*“si considerano residenti le persone che per la maggior*

parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”), viene modificato il criterio di collegamento per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, **sostituendo la nozione di domicilio, di natura civilistica**, con un criterio di natura sostanziale del domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Rimane invariato il criterio di natura formale, in base al quale si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) nelle anagrafi della popolazione residente. Ai fini del computo dei giorni si valorizzano anche periodi tra loro non consecutivi nonché le frazioni del giorno.

#### [Art. 2 - Residenza delle società e degli enti](#)

La disciplina della residenza delle persone giuridiche viene riformata con la modifica dell'articolo 73 del Tuir. Infatti, rimane invariato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato, rimuovendo, invece, il criterio dell'oggetto principale, estraneo alla prassi internazionale.

L'art. 73, comma 3, nella nuova versione è il seguente: *“Ai fini delle imposte sui redditi **si considerano residenti le società e gli enti** che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato **la sede legale** o la **sede di direzione effettiva** o la **gestione ordinaria** in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso (...)*”.

L'adozione dei tre criteri di collegamento, tra loro alternativi, in grado di radicare in Italia la residenza delle persone giuridiche (**sede legale** nel territorio dello Stato, la **direzione effettiva** e la **gestione ordinaria in via principale**), oltre a rispondere a ragioni di coerenza con il diritto internazionale, garantisce maggiore certezza giuridica ai contribuenti nella definizione dei parametri di riconoscimento della residenza fiscale rispetto alla precedente concetto di “sede dell'amministrazione” e di “oggetto principale”.

#### [Art. 5 - Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati](#)

Dal periodo d'imposta 2024 ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia è riconosciuto un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni.

In base alla nuova disciplina i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, purchè vengano rispettate precise condizioni stabilite dalla norma.

Le suddette disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade

dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

#### [Art. 6 - Trasferimento in Italia delle attività economiche](#)

Al fine di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, **non concorrono a formare il reddito imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive **per il 50 per cento del relativo ammontare** nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

L'agevolazione viene meno se nei cinque periodi d'imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza del regime di agevolazione il beneficiario trasferisce fuori del territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività oggetto del precedente trasferimento.

L'Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto.

Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento.

D. Lgs. n. 219 del 30/12/2023 - Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Pubblicato nella GU n. 2 del 3/01/2024 – In vigore dal 18/01/2024.

Le seguenti disposizioni sono contenute nell'art. 1

#### *Norme tributarie impositive*

Il decreto dispone che le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi ed ai tempi in esse considerati.

Inoltre, le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.

#### *Principio del contraddittorio.*

La norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato.

Tale diritto, tuttavia, non sussiste per gli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

### *Motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria*

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato, **questo deve essere allegato** all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

### *Gli atti della riscossione*

Gli atti della riscossione, che costituiscono il primo passo con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

### *Annullabilità degli atti dell'Amministrazione finanziaria*

Gli atti dell'Amministrazione impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Cgt di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

### *Nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria*

Gli atti dell'Amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs. n. 219/2023.

I vizi di nullità possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

### *Irregolarità degli atti dell'Amministrazione finanziaria*

La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, dell'organo presso il quale è possibile ottenere un riesame in autotutela nonché delle indicazioni per presentare ricorso, non costituiscono vizio di annullabilità ma è una mera irregolarità.

### *Vizi delle notificazioni*

E' inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.

Fuori dai suddetti casi, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione

sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.  
L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

#### *Conservazione documenti ai fini tributari per un termine di dieci anni.*

Il decreto dispone che l'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, **non può eccedere il termine di dieci anni** dalla loro emanazione o formazione o utilizzazione.

Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.

#### *Divieto di bis in idem nel procedimento tributario*

Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, è un diritto del contribuente il fatto che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo **una sola volta** per ogni periodo d'imposta.

#### *Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti*

Il decreto dispone che, nell'esercizio dell'azione amministrativa ed al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'Amministrazione Finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

È, in ogni caso, vietato per l'Amministrazione divulgare i dati e le informazioni acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

#### *Principio di Autotutela obbligatoria*

L'Amministrazione Finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi di errore di persona, di calcolo o sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione o errore sul presupposto d'imposta nonché mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti o mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

L'obbligo che precede non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

In caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità contabile è limitata alle ipotesi di dolo.

#### *Documenti di prassi*

L'Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante circolari interpretative ed applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata.

### *Circolari*

L'Amministrazione pubblica circolari per fornire la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti, approfondimenti ed aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali, nonché inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità ed istruzioni operative ai suoi uffici.

### *Consulenza giuridica*

L'Amministrazione Finanziaria, su richiesta, offre consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato **per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.**

### *Interpello*

La modifica dello Statuto del contribuente coinvolge direttamente l'istituto dell'interpello, secondo cui il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta **riguardante fattispecie concrete e personali** relativamente, e in particolare, all'applicazione delle disposizioni tributarie, **quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione** (queste non ricorrono quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente).

La presentazione dell'istanza di interpello è, in ogni caso, **subordinata al versamento di un contributo**, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, **la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.**

L'Amministrazione, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, **risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni** che, in ogni caso, **è sospeso tra il 1° e il 31 agosto** ed ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.

Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello.

Il termine per la risposta che **cade il sabato o un giorno festivo** è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La risposta, scritta e motivata vincola ogni organo dell'Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, **il silenzio**

**equivale a condivisione** della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili.

Gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, **salvo rettifica della soluzione interpretativa** da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

#### *Consultazione semplificata*

Le persone fisiche, anche non residenti, e i contribuenti di minori dimensioni (società semplici, snc, sas e società equiparate che applicano il regime di contabilità semplificata), avvalendosi dei servizi telematici dell'Amministrazione, **accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti**, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, **ad un'apposita banca dati** che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di prassi, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.

La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Tuttavia, se la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello.

L'utilizzazione del suddetto servizio **è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello.**

Ulteriori aggiornamenti saranno oggetto di successive comunicazioni.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Simona Lodesani

*[firmato digitalmente]*